



LA CORTE DI CASSAZIONE
II SEZIONE CIVILE

Composta da

Indennizzo ragionevole durata
processo – Notificazione
decreto fissazione udienza

Giuseppe Tedesco	· Presidente -	Oggetto
Giuseppe Fortunato	· Consigliere -	R.G.N. 24489/2024
Stefano Oliva	· Consigliere -	Cron.
Cesare Trapuzzano	· Consigliere	UC – 22/01/2026
Andrea Penta	· Consigliere Rel.-	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 24489/2024 proposto da:

_____, rappresentati e difesi dall'Avv. _____, in virtù
di procure speciali unite al ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato
e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato;

- **controricorrente** -

- avverso il decreto n. 1020/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Milano in
data 03/04/2024 e non notificato;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

FATTI DI CAUSA

1. _____





avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del procedimento di opposizione.

1.1. Il motivo è fondato.

La vicenda processuale è ricostruibile nei seguenti termini:

- 1) all'udienza del 5.12.2023, fissata con decreto del 4.9.2023, il Collegio, rilevato che non vi era prova della notifica del ricorso nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [secondo i ricorrenti – cfr. la memoria illustrativa - la notifica di ricorso in opposizione e del decreto di fissazione udienza era stata omessa nei confronti di tutte le parti, indicate "[REDACTED] unicamente per semplicità di verbalizzazione], rinviava il procedimento al 19.12.2023, al fine di consentire al Ministero di documentare la detta notifica;
- 2) alla menzionata udienza il Collegio, prendendo atto dell'affermazione dell'Avvocatura secondo cui non era stato possibile eseguire la notifica e della conseguente richiesta di ottenere un ulteriore differimento, rinviava al 13.2.2024, onde consentire la rinotifica del ricorso nei confronti di [REDACTED]
- 3) alla indicata udienza, il Collegio, dato atto che nessuno dei resistenti era presente, nonostante la ritualità delle notifiche, si riservava per la decisione.

In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014; conf. Cass., Sez. U, Sentenza n. 9558 del 02/05/2014 e Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26267 del 16/10/2019; già in precedenza Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del 10/04/2014).

Anche di recente questa Sezione ha ribadito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15763 del 06/06/2023) che, in caso di opposizione al decreto di rigetto ex



art. 5-ter l. n. 89 del 2001, il termine concesso all'opponente per notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, di talché, in caso di omessa o inesistente notifica, può concedersi un nuovo termine che, diversamente dal primo, ha natura perentoria e la cui violazione determina l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c..

Nello stesso tempo occorre considerare che il principio secondo cui, nelle controversie soggette al rito del lavoro, il termine concesso dal giudice per la notifica *ex novo* del ricorso o per la rinnovazione della stessa, con rinvio della causa ad altra udienza, pur in assenza di esplicita qualificazione, deve essere ritenuto necessariamente perentorio, si applica, stante la identità di presupposto delle due fattispecie, consistente nella mancata osservanza di un'ordinanza emessa dal giudice, anche nel caso in cui il giudice abbia concesso al ricorrente un termine per il deposito del ricorso notificato alla controparte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12690 del 29/08/2003).

Nel caso di specie, il Collegio, all'udienza del 5.12.2023, nel rinviare alla nuova udienza del 19.12.2023, ha di fatto concesso un termine al Ministero per il deposito della prova dell'avvenuta notifica del ricorso (avendo evidentemente il Ministero asserito di aver provveduto alla stessa). Tale termine, coincidente con la data dell'udienza di rinvio, deve considerarsi perentorio secondo il principio sopra indicato. Entro tale data il Ministero avrebbe dovuto dare la prova della notifica già compiuta o, in alternativa, provvedere alla sua rinnovazione. Essendo il medesimo termine decorso invano, il Collegio, come risulta dalla precedente esposizione, ha fissato la nuova udienza del 13.2.2024 per provvedere ai medesimi incombeni, concedendo di fatto un nuovo termine, ciò che non avrebbe potuto fare. Infatti, la concessione del nuovo termine è equivalsa alla proroga del termine perentorio originariamente concesso, che è vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salva l'ipotesi, non ravvisabile nel caso in esame, «che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 228298 del 15/10/2021).



Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del motivo in esame, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, ai sensi del terzo comma dell'art. 382 c.p.c., non potendo il giudizio di opposizione essere proseguito.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, in relazione agli artt. 6, par. 1, CEDU, 1 primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d'appello ritenuto che la complessità del fallimento giustificasse una riduzione dell'indennizzo sino ad euro 300,00 annui, in tal guisa riconoscendo un importo risarcitorio inferiore al minimo previsto di euro 400,00.

2.1. Il motivo resta assorbito nell'accoglimento del primo.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, non potendo il giudizio di opposizione essere proseguito.

Il decreto adottato dal consigliere delegato del Tribunale di Milano resta, pertanto, fermo. Si liquidano solo le spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione degli attuali ricorrenti nel giudizio di opposizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa senza rinvio, in accoglimento del detto motivo, il decreto impugnato; condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.900,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tedesco

